



PROVINCIA DI PESARO E URBINO CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'area sportiva all'aperto del Liceo Torelli di Fano (PU). (CUP B38H22000030006). Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3) Numero gara:9279657 - CIG: A00512031E – CUP: B38H22000030006

Tra:

Arch. Maurizio Bartoli, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000, in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”;

e

Sig. Cordone Francesco, nato a [REDACTED] – C.F. [REDACTED], il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore unico della società **DELFINO SPORT S.r.l.** corrente in Mosciano Sant'Angelo (TE) via Nazionale n.132 - P.IVA 00691360671, che agisce quale impresa singola, debitamente autorizzato alla firma, come risulta dalle Informazioni Societarie rilasciate dal Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema FVOE dell'ANAC ed acquisito agli atti e domiciliato per la carica presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino –



Viale Gramsci n.4, di seguito denominata “**Appaltatore**”.

P R E M E S S O

Che con determinazione del Direttore Generale n°977/2023 è stato nominato l’**Arch. Maurizio Bartoli**, Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia scolastica” come Responsabile Unico del Progetto della gara in oggetto;

Che con decreto di governo del Presidente n. 143 del 06/06/2023 è stata approvata la Scheda Tecnica di Progetto Preliminare dell’importo complessivo di € **2.422.050,00**, la cui spesa è finanziata con Fondi PNRR da MIUR **M4C1I3.3**;

Che successivamente, che con Decreto MEF – RGS n. 187 dell’11/08/2023 l’intervento in parola è stato ammesso al "FONDO OPERE INDIFFERIBILI II SEMESTRE 2023" di cui al decreto del MEF 10/02/2023" per un importo pari ad € 340.000,00;

Che con determina a contrarre **n. 1007 del 01/09/2023** sono stati approvati il progetto esecutivo (dell’importo complessivo incrementato pari ad € **2.762.050,00**), le modalità di gara, le forme di finanziamento nonché altre informazioni per la redazione della documentazione di gara;

Che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € **2.036.909,11** oltre IVA ed è definito come segue:

a)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.759.938,26
b)	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 266.933,08
c)	Costi per la Sicurezza come valutato nel PSC non soggetti a ribasso d’asta	€ 10.037,77
a)+b)+c)	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO	€ 2.036.909,11

Che con decreto di governo del Presidente n. 215 del 12/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto con quadro tecnico - economico aggiornato con quota Fondo opere indifferibili (FOI);

Che con le medesime determinazioni sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori da attuarsi mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, o esistenti, individuati in base a indagini di mercato ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett.d) del D. Lgs. n.36/2023;



Che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.95 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023;

Che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INAIL_40638162 avente scadenza in data 02/02/2024;

Che con determinazione dirigenziale n°1065 del 13/09/2023 divenuta efficace con successiva determina n°1258 del **24/10/2023** sono state approvate le risultanze della gara, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023, e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore, che ha offerto il ribasso del **4,100%** sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo di €. **1.964.751,64** iva esclusa di cui € 1.687.780,79 per lavori, €. 266.933,08 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 10.037,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione liberatoria ai sensi dell'art.92, comma 1, del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011, in cui informa che alla rispettiva data di protocollazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto, nei confronti di:

- **Delfino Sport S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) CF:00691360671** in data 18/01/2024
- con numero di riferimento: PR_TEUTG_Ingresso_0064354_20230912;

TUTTO CIO' PREMESSO

Previa conferma e ratifica di quanto in premessa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata **dall'arch. Maurizio Bartoli**, affida all'Impresa **DELFINO SPORT S.r.l.**, rappresentata dal sig. **Cordone Francesco**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati: Lavori di



ristrutturazione dell'area sportiva all'aperto del Liceo Torelli di Fano (PU).

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo complessivo netto del contratto ammonta ad € **1.964.751,64** iva esclusa di cui €. 1.687.780,79 per lavori, €. 266.933,08 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 10.037,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito dell'offerta presentata dall'Appaltatore, alla quale corrisponde il ribasso pari al **4,100%**.

Il contratto è stipulato “**a misura**” ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n.36/2023.

Si da atto che l'art.3, commi 2-3-4, del Capitolato Speciale d'appalto contiene un errore materiale e vada sostituito integralmente con la seguente disciplina:

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti.

Per la revisione prezzi si rimanda a quanto previsto all'art.36 nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato “A”**) – Computo metrico estimativo (**Allegato “B”**) ed Offerta Economica e Dichiarazioni integrative all'offerta (**Allegato “C”**);



Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è di **356** giorni (trecentocinquantasei) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'Appaltatore in data 29/11/2023.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art.121 del D.Lgs. n.36/2023, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in



- cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che l'Appaltatore si riserva la facoltà di richiedere l'anticipazione prevista ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 dopo la stipula del presente contratto, previa comunicazione al RUP e contestuale presentazione della relativa garanzia fidejussoria dell'importo di € 412.113,39.

Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 250.000,00 .

Le modalità per i pagamenti delle rate di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui



all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG:A00512031E) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP:B38H22000030006) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, (n°5 in totale) nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

1) - Banca [REDACTED]
[REDACTED];

2) - [REDACTED]

e che su di essi può operare il Sig. Cordone Francesco in qualità di Amministratore unico

1) - [REDACTED]

2) - [REDACTED]

3) - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

e che su di essi possono operare il **Sig. Cordone Francesco** in qualità di Amministratore unico e la **Sig.ra Grammenzi Giovanna** in qualità di Impiegata Amministrativa le cui generalità sono specificate nella documentazione di gara presentata con pec. Prot. 42106 del 15/11/2023.-

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a



consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 del D. Lgs. n.36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. [REDACTED] del [REDACTED] emessa da [REDACTED] [REDACTED] – per un valore pari a €. **45.118,79** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.117, del D.Lgs. n.36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.



A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. [REDACTED] del [REDACTED] emessa da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – Agenzia [REDACTED] come di seguito specificato:

Sezione A

Partita 1: Opere	€	1.687.780,79
Partita 2: Opere preesistenti	€	2.000.000,00
Partita 3: Demolizione e sgombero	€	170.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile – Massimale sinistro assicurato € 2.000.000,00

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore per le seguenti lavorazioni, come di seguito specificato: **Categoria OS6.**

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PER LE ATTIVITA' DI ATLETICA:
fresatura pista di atletica, cordolo pista di atletica, canaletta prefabbricata, cordolo mobile pista di atletica, conglomerato bituminoso anello e mezzaluna pista di atletica, pavimentazione sportiva anello e mezzaluna pista di atletica, segnalazione orizzontale pista di atletica e salto in lungo/triplo, targhette pista di atletica, cordolo salto in lungo/triplo, conglomerato bituminoso salto in lungo/triplo, pavimentazione sportiva salto in lungo/triplo, fossa di caduta e asse di battuta salto in lungo/triplo, zona di caduta salto in lungo.
REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY E CAMPO DA RUGBY UNDER 7 IN ERBA ARTIFICIALE: posa in opera manti in erba artificiale campi Rugby ed area esterna di completamento.

Categoria OG1

REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOIO, BLOCCO BAGNI/BAR IN PREFABBRICATO: platea blocco spogliatoi, blocco bagni/bar e tribune
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE : pavimentazione in calcestruzzo spazzolato.



REALIZZAZIONE SOTTO SERVIZI : tutte le lavorazioni
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.119, del D.Lgs. n.36/2023. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D.Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente



al contributo ai tagging ambientali e digitale;

- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori,



tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”.

Le parti prendono atto della non necessarietà dell'iscrizione alla Cassa Edile della Regione Marche prevista nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche in quanto, ai sensi dell'art.21 del CNL edilizia – industria, restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le lavorazioni relative ad impianti sportivi come quelli oggetto del presente contratto.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e



si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 16 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.213 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) di cui alla Circolare Agenzia Entrate n°22/E del 28/07/2023, per l'importo di € 250,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.



Fatto, letto e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Per l'Appaltatore: **Cordone Francesco**

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: **Maurizio Bartoli**

Originale firmato digitalmente

Autentica delle firme:

Certifico io sottoscritta **Dott. Michele Cancellieri**, quale Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000, che il sig. **Cordone Francesco** Amministratore unico della società **DELFINO SPORT S.r.l.** corrente in Mosciano Sant'Angelo (TE) via Nazionale n.132 - P.IVA 00691360671 e **Arch. Maurizio Bartoli**, Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo" della Provincia di Pesaro e Urbino della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, (ai sensi dell'art. 12 della Legge n.246 del 28/11/2005), hanno firmato l'atto che precede in mia presenza con firma digitale.

Pesaro, lì 22 Gennaio 2024

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Cancellieri)

Originale firmato digitalmente